COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Scalabrin Christian

DETERMINAZIONE N. 1664 DEL 30/05/2022

OGGETTO: RETTIFICA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 240, RILASCIATA IN DATA 23/01/1990, RIF. PROT. 4275 DEL 12/03/1986, U.T. 1210/1986, RELATIVA ALL'UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE DENOMINATO "CONDOMINIO ROMEO" IN VIA L. BOSCOLO, N. 7, CENSITO AL CENS. DI ROVIGO, F. 19, MAPPALE 901, SUB 14

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente, ed i successivi Decreti Sindacali n. 18/2022 e 20/2022;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 84024 del 19/11/2021, presentata dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica dell'elaborato grafico allegato parte integrante alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 240 del 23/01/1990, rif. prot. 4275 del 12/03/1986, U.T. 1210/1986, per errata rappresentazione grafica di tre pilastri prospicienti il terrazzo (lato cucina) dell'unità immobiliare, posta al 5° piano del complesso condominiale denominato "Condominio Romeo", in Via L. Boscolo, n. 7, censito al Cens. di Rovigo, F. 19, Mapp. 901, sub 14;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza, due marche da bollo di € 16,00 cadauna, una relativa all'istanza (marca n. Id. 01210849077524 del 30/03/2022) ed una relativa al rilascio della rettifica (n. Id. 01210849077535 del 30/03/2022), ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, procura e incarico al tecnico e copia C.I. della proprietà e del tecnico, relazione tecnica a firma dell'arch. Cozzi Massimo (ordine degli Architetti di Monza e della Brianza), elaborato grafico denominato "Allegato B", documentazione fotografica, ecc.;

VERIFICATA la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 240 del 23/01/1990, rif. prot. 4275 del 12/03/1986, U.T. 1210/1986, da cui si evince quanto segue:

- con la citata istanza di condono edilizio veniva chiesta la sanatoria di interventi consistenti nella chiusura con vetrate di due poggioli di pertinenza delle camere da letto e modifiche interne (demolizione di pareti divisorie non portanti);
- il tecnico incaricato dall'attuale proprietà ha accertato che il tecnico dell'epoca, nel rappresentare lo "stato di condono", ha indicato in posizione errata i tre pilastri prospicienti il terrazzo (lato cucina);
- trattandosi di pilastri strutturali, in asse con quelli presenti ai piani sottostanti, è evidente che sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato, desumibile anche dalla documentazione fotografica allegata al condono U.T. 1210/1986;
- la presenza dei tre pilastri e della gronda sporgente che costituisce la copertura del fabbricato hanno di fatto creato un porticato con dimensioni ed ingombri indicati nell'elaborato grafico di rettifica;
- con l'istanza sopraccitata, prot. n. 84024 del 19/11/2021, pertanto, l'attuale proprietà ha chiesto la rettifica della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 240 del 23/01/1990, rif. prot. 4275 del 12/03/1986, U.T. 1210/1986, sulla base di quanto rappresentato ed asseverato dal tecnico, arch. Cozzi Massimo, nella Tavola denominata "Allegato B" allegata alla presente, non ostensibile;

PRESO ATTO che dai rilievi del tecnico incaricato dall'attuale proprietà non sono emerse ulteriori difformità rispetto a quanto sopra descritto;

VERIFICATO che le variazioni oggetto di rettifica non comportano alcuna somma a conguaglio dell'oblazione già versata;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel rappresentare il fabbricato nell'elaborato grafico allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria n. 240 del 23/01/1990, rif. prot. 4275 del 12/03/1986, U.T. 1210/1986;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare l'elaborato grafico, allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (Condono Edilizio ex legge 47/1985), n. 240 del 23/01/1990, rif. prot. 4275 del 12/03/1986, U.T. 1210/1986, come rappresentato nella Tavola denominata "Allegato A" a firma del tecnico, arch. Cozzi Massimo, allegata alla presente a formarne parte integrante non ostensibile per i motivi sopra indicati, relativa all'unità immobiliare, posta al 5° piano del complesso condominiale denominato "Condominio Romeo", in Via L. Boscolo, n. 7, censita al Cens. di Rovigo, F. 19, Mapp. 901, sub 14;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica e del parere favorevole all'adozione della presente rettifica pervenuti da parte del responsabile del procedimento, arch. Rizzieri Roberto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021;

FATTO PRESENTE, stante l'assenza del responsabile del procedimento, che solo per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Dirigente assume la funzione di responsabile del procedimento;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare l'elaborato grafico allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria n. 240 del 23/01/1990, rif. prot. 4275 del 12/03/1986, U.T. 1210/1986, come rappresentata nella Tavola "Allegato A" a firma del tecnico, arch. Cozzi Massimo, che accompagna l'istanza di rettifica, e che è allegata alla presente a formarne parte integrante non ostensibile (per i motivi in premessa indicati), per errata rappresentazione grafica dei tre pilastri prospicienti il terrazzo (lato cucina) dell'unità immobiliare, posta al 5° piano, del complesso condominiale denominato "Condominio Romeo", in Via L. Boscolo, n. 7, censita al Cens. di Rovigo, F. 19, Mapp. 901, sub 14, trattandosi di mero errore grafico;

3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca N. Id: 01210849077535 del 30/03/2022;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento - a mezzo pec del tecnico delegato - alla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria n. 240 del 23/01/1990, rif. prot. 4275 del 12/03/1986, U.T. 1210/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale